



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*

## **ACCORDO PROVVISORIO SUI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE AI DIRIGENTI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2007 CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2006**

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e le Organizzazioni sindacali sottoscritte,

**In attuazione** di quanto dispone l'art. 4, comma 1, lett.B, sub 2) e 3), del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006;

**Considerato** che la retribuzione di risultato si riferisce all'attività svolta negli anni precedenti, nel caso di specie nell'anno 2006, e che non è prevedibile, allo stato, una veloce conclusione della trattativa finalizzata a definire l'importo esatto di retribuzione spettante a ciascuno, in attesa dei dati analitici, validati dall'U.C.B., relativi al fondo 2007;

**Vista** la nota del 22 dicembre 2004 prot. n. 146/3/1748/TE/I con la quale l'Amministrazione si era dichiarata disponibile a provvedere alla liquidazione immediata a ciascun dirigente in servizio nel periodo di riferimento, di una quota di retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione spettante, ai sensi dell'art. 44 co. 4 del C.C.N.L. del personale dirigente Area 1, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di liquidazione dell'importo spettante come definito all'esito della contrattazione in corso.

**Visto** il conseguente accordo provvisorio sui criteri per la corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato per gli anni 2003, 2004 e 2005 con riferimento all'attività svolta rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004, sottoscritto in data 16 febbraio 2005, cui hanno fatto seguito i PP.D.G. di attribuzione del 11 marzo 2005, 22 marzo 2005 e 5 luglio 2005, regolarmente vistati dall'U.C.B.;

**Considerato** che, in relazione al fatto che il comma 4 dell'art. 57 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006 continua a stabilire che l'importo annuo individuale della componente di risultato non può, in nessun caso, essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, l'Amministrazione ha già emesso il P.D.G. 28 settembre 2006, vistato il 9 ottobre 2006, con cui, in applicazione dei medesimi criteri contenuti nell'accordo del 16 febbraio 2005, è stata attribuita, provvisoriamente e salvo conguaglio, la retribuzione di risultato per l'anno 2006, con riferimento all'attività svolta nell'anno 2005;

*Luigi...*

*Flora...*

*...*

*...*

*VILTA - Dir. Part.  
Comando...  
...  
Ri... 2001*

**Ritenuto**, concordemente, opportuno provvedere immediatamente, alla sopra richiamata attribuzione provvisoria anche per l'anno 2007, con riferimento all'attività svolta nell'anno 2006, confermando i criteri contenuti nell'accordo provvisorio del 16 febbraio 2005, con l'adeguamento richiesto dall'art. 61, comma 3, del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006;

**Visti** gli artt. 21, 57 e 58 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006;

### CONCORDANO

1. di corrispondere immediatamente, per l'anno 2007 (con riferimento all'attività svolta nell'anno 2006), **provvisoriamente e salvo conguaglio**, da effettuarsi in sede di attribuzione definitiva, una quota di retribuzione di risultato in misura uguale al 20% della retribuzione di posizione individualmente riconosciuta.  
Nei confronti di coloro che sono stati assunti nel corso dell'anno 2006, e nei confronti di coloro che nello stesso anno sono cessati per collocamento a riposo, per recesso o perché deceduti, la retribuzione di risultato per l'anno 2007 è attribuita in misura proporzionale al numero di giorni in cui hanno prestato servizio.  
Dal pagamento della suddetta retribuzione sono esclusi i dirigenti sospesi dal servizio in tutto o in parte per l'anno 2006, in relazione al periodo di effettiva sospensione.
2. La quota provvisoria di cui al punto 1, sarà incrementata di un importo corrispondente al 15 % del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito nei confronti di quei dirigenti ai quali è stato conferito l'ulteriore contemporaneo incarico della reggenza di altro ufficio, commisurata al numero dei giorni in cui tale incarico è stato effettivamente ricoperto.

**Roma, 25 LUG. 2007**

#### PARTE PUBBLICA

*Luigi Liffa*

PER ANESIONE  
25/07/2007  
DIRSTAT

*Eleonora Patti*

#### ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CIDA-UNADIS

" "

CISL

VILPA Dirigenti

Consol. Anni-

*Maria Maddalena*